

# Convenzione Multilaterale con data di efficacia variabile

Occorre distinguere tra imposte prelevate con ritenute alla fonte e altre imposte

/ Riccardo BARONE

Secondo i dati forniti dall'OCSE e aggiornati al **22 settembre 2020** i Paesi per i quali è entrata in vigore la [Convenzione Multilaterale](#) ("MLI") sono 52. Tra questi non vi è l'Italia, la quale non ha ancora ratificato nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione. Tuttavia, in attesa che l'Italia provveda a ratificarla, occorre iniziare a comprendere quale potrà essere – in base alla data di deposito dello strumento di ratifica – il momento di entrata in vigore della Convenzione nonché la data di sua efficacia sui cd. Accordi fiscali coperti.

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di **tre mesi** di calendario che decorre dalla data di deposito, da parte dell'Italia, del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Pertanto, assumendo – a puro titolo esemplificativo – che lo strumento di ratifica venga depositato dall'Italia in data **23 dicembre 2020**, la Convenzione entrerebbe in vigore il 1° aprile 2021, come indicato nella tabella 1 in calce all'articolo.

Per quanto attiene, invece, la data di efficacia delle disposizioni del MLI occorre effettuare una distinzione tra imposte prelevate con ritenute alla fonte e altre imposte. In particolare, la Convenzione prevede, in linea generale, che le disposizioni del MLI abbiano effetto:

- per le imposte prelevate con **ritenute alla fonte**, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo che inizia a decorrere dall'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati;

- in relazione a tutte le **altre imposte**, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve se vi è una volontà in tal senso delle parti) che decorre dall'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati.

Si prenda, ad esempio, quanto illustrato nella tabella 2 in calce all'articolo con riferimento al Trattato contro le doppie imposizioni tra Regno Unito e Paesi Bassi.

Nell'esercizio delle opzioni e riserve ammesse dal MLI, l'Italia (allo stato attuale, in via provvisoria):

- ha scelto che le disposizioni della Convenzione abbiano efficacia, con esclusivo riferimento alle "altre imposte", a partire dai periodi di imposta che decorrono dal 1° giorno dell'anno solare successivo alla conclusione del citato periodo di **6 mesi** (e non – come previsto dalla disposizione "standard" – da quelli che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di

tali 6 mesi; si veda il paragrafo "Notification of choice of optional provisions", in relazione all'[art. 35](#), paragrafo 1, lett. b) del documento recante le riserve e opzioni presentato dall'Italia in sede di sottoscrizione della Convenzione Multilaterale);

- si è riservata il diritto di **posticipare l'efficacia** (con riferimento a tutte le tipologie di imposta) delle disposizioni della Convenzione fino a che non abbia completato le proprie procedure interne di ratifica con riferimento agli specifici Accordi fiscali coperti (si veda il paragrafo "Reservation" del documento, in relazione all'art. 35, paragrafo 1).

In sostanza, come base di partenza per i calcoli suesposti, si dovrà prendere a riferimento non l'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per ciascuno dei due Stati, bensì il **30° giorno successivo** alla data di ricezione da parte del depositario (l'OCSE) dell'ultima notifica inviata da ciascuno Stato che ha formulato tale riserva in relazione al completamento delle sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della Convenzione con riferimento allo specifico Trattato coperto.

Affinché operi la previsione di cui al primo punto sopra citato, non è necessario che entrambi gli Stati scelgano di applicarla e, pertanto, operando in modo **asimmetrico**, trova applicazione solo con riferimento allo Stato che ha effettuato tale scelta. Diversamente, la riserva di cui al secondo punto sopra citato opera in via **simmetrica** e, pertanto, la data dell'efficacia delle disposizioni della Convenzione è disciplinata dalle previsioni della citata riserva per tutte le giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto.

Per meglio comprendere il funzionamento pratico di quanto sopra, si prenda a riferimento – a titolo esemplificativo – il Trattato tra Italia e Polonia, considerando che per la Polonia il MLI è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e che la Polonia non ha esercitato alcuna opzione/riserva con riferimento all'efficacia del MLI. Inoltre, a puro scopo esemplificativo, si ipotizzi che:

- l'Italia depositi lo strumento di ratifica il **23 dicembre 2020** e

- l'OCSE riceva la notifica da parte dell'Italia, circa il completamento delle procedure interne per l'efficacia delle disposizioni del MLI con riferimento al Trattato tra Italia e Polonia, il **30 aprile 2021**.

Sulla base delle assunzioni di cui sopra, la Convenzione produrrebbe i suoi effetti come illustrato nella tabella 3 di seguito.

Tabella 1

Data di deposito dello strumento di ratifica (A)	A + 3 mesi di calendario (B)	1° giorno del mese successivo a B
23/12/2020	23/03/2021	01/04/2021

Tabella 2

## Imposte prelevate con ritenute alla fonte

	Data di entrata in vigore del MLI	Ultima data di entrata in vigore del MLI tra Regno Unito e Paesi Bassi (A)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati a non residenti dal (1° giorno dell'anno solare successivo ad A)
Regno Unito	01/07/2019	01/07/2019	01/01/2020
Paesi Bassi	01/10/2018		01/01/2020

## Altre imposte

	Data di entrata in vigore del MLI	Ultima data di entrata in vigore del MLI tra Regno Unito e Paesi Bassi (A)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (A + 6 mesi di calendario)
Regno Unito	01/07/2019	01/07/2019	01/01/2020
Paesi Bassi	01/10/2018		01/01/2020

Tabella 3

## Imposte prelevate con ritenute alla fonte

Data ricezione notifica da parte dell'OCSE della conclusione della procedura interna di ratifica da parte dell'Italia circa l'efficacia del Trattato ITA - POL (A)	A + 30 giorni (B)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati da residente ITA a residente POL dal (1° giorno dell'anno solare successivo a B)	MLI ha efficacia per i pagamenti effettuati da residente POL a residente ITA dal (1° giorno dell'anno solare successivo a B)
30/04/2021	30/05/2021	01/01/2022	01/01/2022

## Altre imposte

Data ricezione notifica da parte dell'OCSE della conclusione della procedura interna di ratifica da parte dell'Italia circa l'efficacia del Trattato ITA - POL (A)	A + 30 giorni (B)	B + 6 mesi di calendario (C)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate dall'Italia con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (1° giorno dell'anno solare successivo a C)	MLI ha efficacia per le imposte prelevate dalla Polonia con riferimento ai periodi di imposta che decorrono dal (C)
30/04/2021	30/05/2021	30/11/2021	01/01/2022	30/11/2021